

COMUNE DI LOCOROTONDO

Estratto delibera di C.C. 2 maggio 2018, n. 25

Approvazione variante urbanistica.

COMUNE DI LOCOROTONDO
Delibera di C.C. 25 del 02.05.2018

Oggetto: Art. 8 D.P.R. n. 160 del 2010. Sartoria Latorre s.r.l. - Ampliamento di esistente attività a carattere industriale per confezionamento abiti e prodotti di abbigliamento su aree site in Locorotondo alla C.da Cappagliaro. Approvazione variante urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2011 e in base alle motivazioni sopra riportate e tutte qui richiamate, la variante urbanistica dell'area censita al foglio di mappa 33 in catasto fabbricati particella 141 subalterno 3 (relativa all'attuale sede dell'opificio) e in catasto terreni particella 561 (relativa alla struttura da realizzare in ampliamento), dell'estensione complessiva di are 62.81, modificandone la destinazione urbanistica da zona agricola "E" con la nuova classificazione in zona per impianti produttivi "D1", variante finalizzata al rilascio del permesso di costruire per l'ampliamento dell'esistente fabbricato destinato all'attività, a carattere industriale, per la confezione di prodotti di abbigliamento, sito nel territorio di Locorotondo alla contrada Cappagliaro n.187/A, di cui alla **Pratica Edile al n. 125/2017**;
- 2) DI MONETIZZARE** la superficie di mq. 628,10, da destinare a parcheggi e aree a standard nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'intera superficie destinata all'insediamento in oggetto di mq. 6.281, ai sensi del D.M. 1444/68 art. 5 comma 2, mediante il pagamento dell'importo di Euro/mq. 31,17, come stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25 gennaio 2018;
- 3) DI DARE ATTO** che la presente variante entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella segreteria comunale di questa deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
- 4) DI STABILIRE** che entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante urbanistica la ditta richiedente è tenuta a ritirare il permesso di costruire per la realizzazione di quanto assentito, previa sottoscrizione della relativa convenzione;
- 5) DI APPROVARE** lo schema di convenzione urbanistico-edilizia, allegato al presente deliberato come parte integrante e sostanziale;
- 6) DI STABILIRE** che, in caso di mancata realizzazione dell'opera nei termini di efficacia temporale del permesso di costruire, definiti dall'art 15 del D.P.R. 380/2001, nonché a seguito del mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto 4, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente e costituisce condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto;
- 7) DI DEMANDARE** gli atti consequenziali al presente deliberato all'Ufficio SUAP ed all'Ufficio di Segreteria del Comune, ognuno per le proprie competenze, in particolare per la pubblicazione del provvedimento di variante sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come indicato al punto 8 degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581 nonché sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio;
- 8) DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs.vo 267/2000, in base all'esito della votazione riportato in premessa.

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate